

ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO



PREMESSA	3
ARTICOLO 1 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI.....	3
ARTICOLO 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FUEL CARD.....	3
ARTICOLO 3 CALL CENTER.....	4
ARTICOLO 4 FLUSSO DATAMART	4



Premessa

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 1

Caratteristiche tecniche dei prodotti

1. I carburanti erogati dal Fornitore devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle riportate nella tabella seguente:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Benzina Super Senza Piombo	EN228 (ultima edizione)
Gasolio autotrazione	EN590 (ultima edizione)
Gas di Propano Liquefatto	EN589 (ultima edizione)

Articolo 2

Caratteristiche tecniche delle Fuel Card

1. Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti:
 - a) essere dotata di banda magnetica e/o microchip;
 - b) essere abbinabile alla targa del veicolo o a persona fisica indicati nell'Ordinativo di Fornitura;
 - c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso ("P.I.N.");
 - d) essere idonea all'erogazione del carburante previa esibizione da parte dell'utilizzatore;
 - e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall'utilizzatore al momento del rifornimento.
2. Le Fuel Card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a:
 - numero o codice della carta o nominativo della persona intestataria;
 - targa dell'automezzo;
 - data e ora del rifornimento;
 - località dell'Area di servizio;
 - tipo di carburante;
 - quantità erogata;
 - indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
 - prezzo unitario del carburante erogato;
 - numero della transazione.

Tali informazioni dovranno essere rese disponibili alle Amministrazioni Contraenti che ne faranno richiesta:

- con cadenza almeno mensile;
- in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte dell'Amministrazione ad aree protette di siti Internet del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure tramite altro sistema concordato tra le parti.



3. Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.
4. Sulle Fuel Card dovrà essere indicato il nome commerciale e/o il logo e/o altri eventuali segni distintivi del Fornitore.
5. Le Fuel Card dovranno consentire alle Amministrazioni Contraenti il rifornimento di Carburante per Autotrazione in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo del Fornitore presente nella rete stradale e autostradale del territorio italiano abilitato all'utilizzo di Fuel Card.
6. Le fatture emesse dovranno riportare, oltre ai dati sopraindicati, anche le seguenti informazioni:
 - importo al netto dell'IVA;
 - sconto unitario;
 - importo scontato al netto dell'IVA;
 - aliquota IVA;
 - importo Accise;
 - importo IVA;
 - totale complessivo scontato;
 - modalità di pagamento.

Qualora i sistemi di fatturazione del Fornitore non consentissero di esplicitare in fattura una o più delle predette informazioni, il Fornitore allegnerà alle fatture tutti i dati e gli strumenti idonei a calcolare tali informazioni.

7. Il Fornitore metterà a disposizione delle Amministrazioni che ne faranno richiesta e alla Consip la documentazione e/o gli strumenti necessari alla verifica dei *prezzi consigliati* riportati in fattura o nella documentazione allegata a quest'ultima.

Articolo 3 Call Center

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica; in particolare, ed in modo non esaustivo, tale Call Center sarà competente per:
 - richieste di informazioni circa la convenzione;
 - ricezione e smistamento degli ordini;
 - richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
 - richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione;
 - richieste relative allo stato delle consegne.

Il Fornitore dovrà comunicare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati ed attivi entro il medesimo termine. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi.

Articolo 4 Flusso DATAMART

Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in appendice.